



PROVINCIA DI MATERA

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale

Approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 88 del 12.10.2010;
Modificato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 57 del 13.09.2011;
Modificato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 01 del 02.03.2015 .

Titolo I
(Disposizioni Generali)

Capo I
(Elementi generali)

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio provinciale, in attuazione di quanto previsto dalla legge e dallo statuto.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell'assemblea e delle sue articolazioni, nonché ad assicurare la piena attuazione dell'autonomia organizzativa e funzionale dell'organo.

Art. 2
(Interpretazione di questioni particolari)

1. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni, questioni o temi che non siano disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento o non abbiano riferimenti interpretativi in essi, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali, sentito il Segretario Generale.
2. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri provinciali, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli sospende la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando i temi e le questioni inerenti l'eccezione sollevata si presentino di particolare complessità, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione medesima a successiva seduta.

Art. 3
(Sede delle adunanze)

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di norma, presso la sede della Provincia, in una sala appositamente predisposta.
2. Per particolari ragioni o a fronte di eccezionali circostanze, le sedute consiliari possono avere luogo presso una sede diversa da quella abituale, ma in ogni caso nell'ambito del territorio provinciale.
3. All'esterno della sede del Consiglio, in occasione delle riunioni dello stesso, sono esposte la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea. Le due

bandiere sono esposte anche all'interno della sala consiliare, unitamente al gonfalone della Provincia.

Art. 4
(Consigliere anziano)

1. In ordine alle disposizioni previste dal presente regolamento ed alle funzioni ad esso attribuite, il Consigliere anziano è individuato in colui che ha ottenuto, ai sensi di legge, la cifra individuale ponderata più elevata; in caso di parità di voti, il Consigliere anziano è il Consigliere provinciale più anziano di età.
2. In caso di assenza o impedimento del Consigliere anziano, è considerato tale il Consigliere presente, in possesso dei requisiti indicati al comma 1.

Art. 5
(Maggioranza e minoranza)

1. Ai fini del presente regolamento, per maggioranza devono intendersi i Consiglieri appartenenti ai gruppi formati dagli eletti in liste che dichiarano di sostenere il Presidente della Provincia.
2. Per minoranza devono intendersi i Consiglieri appartenenti ai gruppi delle altre liste.

Capo II
(Prerogative, diritti e doveri dei Consiglieri Provinciali)

Art. 6
(Missioni e Rimborsi spesa)

1. Il Consigliere partecipa sempre e con puntualità alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fa parte. Egli avverte il Presidente nei casi di ingresso tardivo e di uscita anticipata. In caso di impossibilità a partecipare alle Commissioni può delegare altro Consigliere del suo stesso gruppo.
2. In caso di ripetute assenze o di ripetuti ritardi o uscite anticipate dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni, il Presidente richiama l'interessato al rispetto dei suoi doveri di partecipazione all'attività consiliare.
3. Al Presidente e ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e delle spese di missione come previsto dalla legge.

Art. 7
(Diritto d'iniziativa)

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta all'esame del Consiglio Provinciale. Esercitano tale diritto mediante presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio. Gli ordini del giorno integrativi di atti deliberativi, presentati dai Consiglieri, devono in ogni caso essere presentati al Presidente e votati nella medesima seduta.
2. Il Consiglio svolge la propria attività di indirizzo attraverso atti deliberativi concernenti materie di competenza del Consiglio Provinciale medesimo, così come stabilite dalla legge e dallo statuto.

Art. 8
(Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti da parte dei Consiglieri)

1. I Consiglieri esercitano il diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti, utili all'esercizio del loro mandato, ai sensi della normativa vigente.
2. L'accesso ai documenti e agli atti inerenti l'attività amministrativa della Provincia può avvenire anche informalmente, con richiesta rivolta al Dirigente che li detiene.
3. I Consiglieri hanno altresì il diritto di ottenere dagli uffici delle aziende ed enti dipendenti dalla Provincia l'accesso agli atti nonché tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato consiliare.
4. Qualora l'accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti o di determinate informazioni da parte di un Consigliere comporti oneri particolarmente gravosi per gli uffici, il Dirigente interessato può definirne d'intesa con il richiedente tempi e modalità di esercizio.
5. Il Consigliere che intende evidenziare eventuali disfunzioni riscontrate nell'esercizio del diritto di informazione ne informa il Presidente che fornisce risposta entro quindici giorni dal ricevimento della stessa.
6. I Consiglieri sono tenuti, in relazione alle informazioni acquisite ed alle quali hanno avuto accesso, a mantenere il segreto d'ufficio e/o a rispettare le particolari modalità di gestione dei dati eventualmente previste dalla legge.
7. Le richieste presentate dai Consiglieri per l'esercizio del diritto di informazione vanno indirizzate al Dirigente competente.
8. Il Dirigente è tenuto a soddisfare la richiesta entro il trentesimo giorno lavorativo dalla data di ricevimento della stessa, salvo quanto previsto al comma 4.

9. Il Dirigente è tenuto a porre in essere ogni provvedimento volto ad assicurare il pieno diritto di informazione dei Consiglieri in relazione a quanto previsto dal precedente comma 1.

Art. 9

(Assenza dei Consiglieri e valutazione della stessa in relazione alla decadenza)

1. Il Consigliere che non può intervenire alla seduta del Consiglio deve indicarne per iscritto il motivo, prima della seduta medesima, o comunque non oltre cinque giorni dall'assenza, ai fini di non incorrere nella pronuncia di decadenza.
2. Ai fini del presente articolo sono da considerarsi assenze giustificate quelle dovute a malattia, ad impedimenti relativi a motivi personali, familiari, o di forza maggiore, ad impegni di carattere istituzionale e quelli derivanti da obblighi di legge.
3. Le giustificazioni sono presentate in forma scritta, sotto forma di dichiarazione, al Presidente entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello dell'assenza.
4. Il Presidente decide in ordine alla corrispondenza della giustificazione ai casi individuati al precedente comma 2 e può chiedere ulteriori chiarimenti o documenti al Consigliere.
5. Qualora il Consigliere risulti assente dal Consiglio per tre sedute consecutive o per dieci sedute complessive nel corso dell'anno solare, senza giustificato motivo, viene sollecitato dal Presidente a presentare ogni elemento utile a giustificare le assenze.
6. Qualora il Consigliere, sollecitato ai sensi del precedente comma 5, non intenda presentare alcuna giustificazione delle proprie assenze o qualora gli elementi giustificativi non corrispondano ai casi previsti dal precedente comma 2., il Presidente o un qualsiasi Consigliere presenta proposta per la formalizzazione della decadenza del Consigliere stesso.
7. Il Consigliere per il quale sia stata attivata la procedura per la formalizzazione della decadenza è chiamato ad illustrare la sua posizione al Consiglio entro venti giorni dalla proposta di formalizzazione della decadenza di cui al precedente comma 6, al fine di rappresentare adeguatamente le situazioni ostative alla sua presenza ai lavori dell'assemblea. Il Consiglio, sentito il Consigliere, decide sulla decadenza o meno dello stesso.

Titolo II
(Autonomia del Consiglio)

Capo I
(Profili dell'autonomia del Consiglio)

Art. 10
(Autonomia funzionale ed organizzativa)

1. Il Consiglio provinciale è dotato di autonomia organizzativa, funzionale e gestionale.
2. È istituita una apposita struttura preposta ad assicurare l'autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio costituente Servizio distinto ed autonomo.
3. Al fine di garantire l'effettiva e piena autonomia funzionale del Consiglio, la Provincia assegna, nell'ambito della propria dotazione organica, personale di supporto idoneo. Tale personale è posto alle dipendenze del Responsabile del Servizio Organi Istituzionali.
4. Tale ruolo è ricoperto da un Funzionario a tempo indeterminato della Provincia, compreso tra il personale in possesso dei requisiti professionali e di esperienza adeguati alle mansioni da svolgere. Il Responsabile del Servizio Organi Istituzionali, su delega del Dirigente, può adottare determinazioni, atti e provvedimenti amministrativi afferenti le funzioni e le competenze del Consiglio ed altre eventualmente attribuite e/o delegate.

Art. 11
(Organizzazione, staff e risorse umane)

1. L'ufficio di supporto all'attività del Consiglio è costituito ed organizzato nel rispetto del principio dell'autonomia organizzativa del Consiglio.
2. L'ufficio svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 - a. assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
 - b. collabora con il Presidente nella tutela dei diritti dei consiglieri a garanzia dell'effettivo esercizio delle loro funzioni. In particolare provvede a soddisfare le richieste presentate dai consiglieri per ottenere informazioni, notizie, copie di atti e documenti utili all'espletamento del loro mandato;
 - c. cura la convocazione del Consiglio provinciale;
 - d. supporta il Presidente nel coordinamento delle attività delle Commissioni consiliari e ne cura la segreteria delle stesse;

- e. provvede, predisponendo la documentazione necessaria, alla liquidazione del rimborso delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali, per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate, nonché alla liquidazione delle indennità di missione;
- f. provvede, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari al funzionamento del Consiglio e dei gruppi consiliari;
- g. assicura ai gruppi consiliari la necessaria collaborazione per ricerche normative e di documentazione, riproduzione di relazioni ed interventi, stesura di atti inerenti l'attività del gruppo stesso;
- h. provvede, tramite l'Ufficio preposto, alla spedizione della corrispondenza;
- i. cura il supporto operativo alle iniziative pubbliche.

Art. 12
(Gestione delle risorse)

1. Annualmente nella predisposizione del bilancio di previsione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle leggi vigenti, si procederà ad istituire appositi capitoli di spesa per il funzionamento del Consiglio provinciale e sue articolazioni.

Titolo III
(Organizzazione del Consiglio)

Capo I
(Presidenza del Consiglio provinciale)

Art. 13
(Attribuzioni del Presidente)

1. Il Consiglio provinciale è presieduto dal Presidente della Provincia. Lo stesso esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
2. Il Presidente rappresenta il Consiglio e ne è l'oratore ufficiale.

3. Il Presidente:

- a. convoca il Consiglio, lo presiede e ne dirige i lavori e vigila sull'ordine delle discussioni e delle votazioni;
- b. apre e chiude la seduta del Consiglio, concede la parola;
- c. verifica la completezza formale delle proposte di deliberazioni da sottoporre al Consiglio;
- d. pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;
- e. annuncia il risultato delle votazioni;
- f. assicura l'ordine delle sedute e la regolarità delle discussioni;
- g. può sospendere e sciogliere la seduta;
- h. può ordinare che sia espulso dall'aula il Consigliere che, benché richiamato due volte, continui a violare il regolamento;
- i. può ordinare che sia espulso chiunque del pubblico disturbi lo svolgimento della seduta;
- j. tramite l'Ufficio del Consiglio, trasmette alle Commissioni referenti i progetti di regolamento e le proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio;
- k. coordina le attività delle Commissioni consiliari;
- l. convoca, presiede e dirige i lavori della Conferenza dei Capigruppo.

4. Compete altresì al Presidente l'esercizio delle seguenti attività:

- a. la vigilanza sul rispetto del diritto di accesso per quanto riguarda gli atti di competenza del Consiglio;
- b. la tutela dei diritti e delle prerogative dei Consiglieri e la garanzia dell'esercizio effettivo delle loro funzioni;
- c. una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari, alle Commissioni ed ai Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

5. Il Presidente può nominare il Vice Presidente della Provincia e può attribuire ai Consiglieri deleghe in specifiche materie.

6. Il Presidente autorizza le missioni dei Consiglieri provinciali che, in ragione del loro mandato si rechino fuori dalla città di Matera, in base a quanto previsto dalla legge.

Capo II
(Gruppi consiliari)

Art. 14
(Costituzione dei Gruppi Consiliari)

1. Tutti i Consiglieri devono appartenere ad un gruppo consiliare. I Consiglieri formano gruppi consiliari, corrispondenti, di norma, alle liste nelle quali sono stati eletti.
2. Ogni gruppo deve essere costituito da almeno due Consiglieri o, nel caso di un unico Consigliere eletto in una lista presentata alle elezioni, anche da un solo Consigliere.
3. I gruppi si costituiscono all'inizio di ogni mandato amministrativo, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con comunicazione scritta indirizzata al Presidente della Provincia e al Segretario Generale, contenente:
 - a. la denominazione del gruppo;
 - b. i nomi dei componenti;
 - c. la designazione del Capogruppo ed eventualmente del Vice Capogruppo.
4. In caso di mancata designazione del Capogruppo le funzioni dello stesso sono svolte dal consigliere anziano individuato nell'ambito del gruppo.
5. Formano un unico gruppo misto:
 - a. i Consiglieri che non abbiano dichiarato la propria adesione a nessuno dei gruppi consiliari costituiti a norma dei commi precedenti;
 - b. i Consiglieri che siano usciti da un gruppo, per loro scelta o per esclusione o per espulsione deliberata dal gruppo, e non siano stati accolti in altro gruppo;
 - c. i Consiglieri appartenenti a gruppi che, per qualsiasi ragione, siano scesi sotto i limiti minimi di consistenza numerica di cui al comma 2, fatto salvo il caso del Consigliere che resti unico rappresentante di una lista presentatasi alle elezioni;
6. Ogni gruppo comunica tempestivamente al Presidente, che ne dà comunicazione ai Consiglieri, l'eventuale mutamento del Capogruppo. Il Presidente provvede a trasmettere la comunicazione al Segretario Generale ed al Direttore del Servizio Organi Istituzionali.
7. Il Presidente dirime le controversie riguardanti la costituzione dei gruppi consiliari.

Art. 15

(Funzionamento dei gruppi consiliari).

1. Le attività dei gruppi sono finalizzate al loro funzionamento ed alla loro attività istituzionale.
2. Ai gruppi consiliari è assicurata la disponibilità di sede, personale di supporto, attrezzature e servizi per l'esercizio del loro mandato.
3. Il Responsabile del Servizio Organi Istituzionali, su delega del Dirigente, provvede alla gestione delle risorse destinate ai gruppi e poste a carico del bilancio provinciale secondo le norme vigenti.

Art. 16

(Risorse finanziarie attribuite ai gruppi consiliari)

1. Per le spese di funzionamento e per l'attività dei gruppi consiliari è assegnato a ciascun gruppo un fondo a carico del bilancio provinciale, costituito da:
 - a. una quota-base uguale per ogni gruppo;
 - b. una quota specifica ragguagliata alla consistenza numerica di ogni gruppo;
2. Gli importi di cui al comma 1 sono determinati annualmente in sede di bilancio di previsione, su indicazione della Conferenza dei Capigruppo.
3. Ai gruppi consiliari spettano, a carico del bilancio provinciale, esclusivamente le risorse finanziarie di cui al presente articolo.

Art. 17

(Modalità di gestione delle risorse in disponibilità dei gruppi consiliari)

1. Ciascun gruppo, sulla base di scelte autonome, organizza la propria attività, destinando il complesso delle risorse finanziarie alle relative spese.
2. Le risorse finanziarie sono utilizzate per garantire il funzionamento e le attività di ciascun gruppo consiliare, per le quali possono essere sostenute anche spese di rappresentanza, nonché spese relative ad iniziative di interesse provinciale alle quali i Consiglieri stessi siano stati incaricati di partecipare dal gruppo medesimo.
3. I gruppi propongono l'acquisto di beni e servizi in relazione alle attività di cui al precedente comma 2 e nel rispetto della normativa vigente in materia. I beni acquistati appartengono al patrimonio della Provincia.

Art. 18
(Divieti)

1. Ai gruppi consiliari è fatto divieto utilizzare, anche parzialmente, le risorse di cui al precedente articolo 17, per finanziare organi centrali o periferici dei partiti politici, loro articolazioni politico-organizzative o altri raggruppamenti interni ai partiti medesimi.
2. I gruppi non possono corrispondere ai Consiglieri provinciali compensi per prestazioni d'opera intellettuale o per qualsiasi altro tipo di collaborazione.

Art. 19
(Utilizzo dei simboli distintivi della Provincia da parte dei gruppi consiliari)

1. Tutte le iniziative pubbliche organizzate e promosse dai gruppi consiliari in relazione all'attività istituzionale riportano, nel materiale illustrativo, il logo del gruppo e quello della Provincia.

CAPO III
(Conferenza dei Capigruppo)

Art. 20
(Istituzione della Conferenza dei Capigruppo)

1. La Conferenza dei Capigruppo è composta dal Presidente, che la convoca e la presiede, e dai Capigruppo consiliari.
2. In caso di assenza, i Capigruppo possono delegare i Vice Capigruppo o altro consigliere appartenente al Gruppo.

Art. 21
(Competenze della Conferenza dei Capigruppo)

1. Alla Conferenza dei Capigruppo, compete:
 - a. coadiuvare il Presidente nella programmazione delle sedute del Consiglio;
 - b. esprimere pareri sulla formazione dell'ordine del giorno dei lavori del Consiglio;
 - c. impartire indirizzi sui provvedimenti amministrativi riguardanti la gestione delle risorse e delle attività del Consiglio;
 - d. coordinare ed attuare iniziative di comunicazione riguardanti l'attività del Consiglio provinciale e delle sue articolazioni;

2. In materie attinenti l'autonomia del Consiglio, le proposte di deliberazione promosse dalla Conferenza dei Capigruppo sono soggette ad un procedimento istruttorio con immediata remissione al Consiglio, senza il parere della Commissione consiliare competente per materia.

Art. 22
(Convocazione della Conferenza)

1. La convocazione della Conferenza dei Capigruppo è inviata ai componenti della stessa almeno tre giorni prima del giorno fissato per la riunione, con avviso scritto, o anche mediante sistemi telematici o di posta elettronica, contenente l'ordine del giorno della seduta. In caso di urgenza, la convocazione è inviata almeno ventiquattro ore prima del giorno fissato per la riunione.

Art. 23
(Validità delle sedute della Conferenza dei Capigruppo)

1. Le sedute della Conferenza dei Capigruppo sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.
2. Qualora non si raggiunga il numero legale, dopo mezz'ora dall'ora di convocazione, il Presidente ne dà atto a verbale e dichiara la seduta deserta.
3. Nel caso non sia raggiunto il numero legale di presenze nella riunione della Conferenza convocata per la stesura dell'ordine dei lavori del Consiglio, il Presidente procede alla programmazione anche in assenza del parere della Conferenza.
4. La Conferenza dei Capigruppo adotta le proprie decisioni a maggioranza dei presenti.
5. Alle riunioni della Conferenza assiste il Responsabile del Servizio Organi Istituzionali o suo delegato. Delle riunioni è steso un verbale informale in cui vengono riportate le decisioni adottate e, in sintesi, le eventuali dichiarazioni dei partecipanti che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta.
6. Le riunioni della Conferenza non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Conferenza stessa in relazione a particolari circostanze.

Capo IV
(Commissioni consiliari)

Art. 24
(Istituzione delle Commissioni consiliari)

1. All'inizio di ogni mandato amministrativo il Consiglio determina, con apposita deliberazione, il numero delle Commissioni permanenti, le rispettive competenze per materia ed il numero dei componenti di ciascuna Commissione.
2. Sulla base delle competenze per esse stabilite dalla legge e meglio precisate nella deliberazione consiliare che le istituisce, le Commissioni esprimono pareri obbligatori non vincolanti su ogni proposta di deliberazione sottoposta al loro esame consultivo, predispongono ed approvano il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, con immediata remissione al Consiglio.
3. Con la deliberazione di cui al precedente comma 1, e nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 28, possono essere istituite anche Commissioni consiliari con funzioni di garanzia e di controllo, la cui presidenza è assegnata a Consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.
4. Il numero e le competenze delle Commissioni consiliari possono essere modificati con apposita deliberazione del Consiglio provinciale, solo al fine di poter svolgere una migliore attività propositiva e consultiva.
5. Alle modifiche di cui al precedente comma 4 provvede il Consiglio provinciale, con apposita deliberazione approvata con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati.
6. Ogni gruppo consiliare è rappresentato nelle diverse Commissioni, con potenzialità di voto proporzionali alla sua composizione numerica.
7. Le Commissioni sono composte dal capogruppo e da un numero minimo di Consiglieri pari al numero dei gruppi consiliari.
8. I gruppi consiliari esprimono i componenti con diritto di voto in seno alle commissioni secondo il seguente criterio:

gruppo consiliare composto da uno a tre consiglieri	1 componente,
gruppo consiliare composto da quattro a sei consiglieri	2 componenti,
gruppo consiliare composto da sette a dieci consiglieri	3 componenti.
9. I Presidenti dei gruppi consiliari aventi più di un componente, possono partecipare alle sedute delle Commissioni senza diritto di voto.
10. In caso di assenza, i Capigruppo possono delegare il Vice Capogruppo o altro Consigliere appartenente allo stesso gruppo a partecipare alle sedute delle Commissioni.

Art. 25

(Funzioni di proposta delle Commissioni consiliari)

1. Le Commissioni consiliari hanno facoltà di presentare al Consiglio relazioni, risoluzioni e promuovere proposte di deliberazioni inerenti le materie di loro competenza.
2. Le Commissioni trasmettono le risoluzioni e le proposte di deliberazioni di cui al precedente comma 1 al Presidente, il quale le iscrive all'ordine del giorno dell'assemblea, affinché siano trattate non oltre la seconda seduta successiva alla data di presentazione. L'iscrizione all'ordine del giorno è effettuata compatibilmente con le priorità definite per l'ordine dei lavori programmati in sede di Conferenza dei Capigruppo.
3. Ai fini della elaborazione di proposte di deliberazioni, relazioni e risoluzioni, alla Commissione è assicurato, da parte degli uffici interessati, il supporto tecnico ed amministrativo necessario. A tale scopo il Presidente, d'intesa con i Presidenti delle Commissioni, incarica il Responsabile preposto alla Struttura del Consiglio di svolgere per quanto di propria competenza e promuovere presso i Servizi e gli Uffici interessati ogni attività necessaria per l'ottimale sviluppo di quanto previsto nel presente comma.

Art. 26

(Funzioni istruttorie delle Commissioni consiliari)

1. Le Commissioni svolgono attività istruttorie, a fini di analisi politico-amministrativa, su temi, questioni ed atti destinati all'esame del Consiglio.
2. La deliberazione istitutiva definisce per ciascuna Commissione gli ambiti di competenza relativi alle attività istruttorie, nonché i poteri per esse esperibili.
3. Il Consiglio, sulla base di decisione formalizzata con apposita deliberazione, può affidare alle Commissioni l'analisi di specifiche questioni, inerenti temi o attività di particolare rilievo per l'Amministrazione provinciale.

Art. 27

(Commissioni consiliari con funzioni di garanzia e di controllo)

1. Il Consiglio può istituire Commissioni consiliari con funzioni di garanzia e di controllo, le quali verificano lo stato di attuazione di piani, programmi generali e programmi settoriali della Provincia, riferendone al Consiglio.
2. Le Commissioni con funzioni di garanzia e di controllo sono convocate dai propri Presidenti, ponendo all'ordine del giorno le questioni di controllo e garanzia che essi ritengano di iscrivere di loro iniziativa, ovvero su richiesta di un componente della commissione medesima o di un Capogruppo o di almeno tre Consiglieri.

3. L'iniziativa e le richieste di controllo da iscrivere all'ordine del giorno delle Commissioni di cui al comma 1, devono specificare in modo puntuale i profili dell'attività di Amministrazione in relazione ai quali si intende attivare il controllo politico-amministrativo, a supporto dell'esercizio della corrispondente funzione che compete al Consiglio.
4. L'iniziativa e le richieste di garanzia da iscrivere all'ordine del giorno, devono specificare puntualmente i singoli aspetti dei diritti, delle competenze o delle prerogative riguardo alle quali si rende necessario l'esame della Commissione, in relazione alle competenze che le spettano ai sensi dello statuto e secondo quanto previsto dal presente regolamento.
5. All'inizio della seduta di trattazione dei singoli argomenti, ogni Commissione con funzioni di garanzia e di controllo decide sulla ammissibilità dell'iniziativa e delle richieste in relazione alle proprie competenze, programma i propri lavori e decide quali approfondimenti effettuare.
6. La Commissione può disporre di trattare congiuntamente più richieste aventi contenuto affine. Conclusa la trattazione, la Commissione approva un documento; sono ammessi documenti di minoranza e valutazione dei singoli gruppi, che sono allegati al documento approvato.
7. La Commissione trasmette la documentazione conclusiva al Presidente per la discussione in aula.
8. Annualmente le Commissioni con funzioni di garanzia e di controllo approvano specifiche relazioni sulla propria attività che vengono poste all'ordine del giorno del Consiglio; sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 28

(Designazione dei Consiglieri componenti delle Commissioni consiliari e criteri per assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi)

1. La rappresentanza proporzionale nelle Commissioni consiliari è assicurata mediante attribuzione di voto plurimo, inteso nel senso che ogni gruppo esprime tanti voti quanti sono i consiglieri iscritti al gruppo.
2. Ciascun gruppo designa i propri rappresentanti per ogni Commissione, in numero corrispondente a quello assegnato dalla deliberazione consiliare di istituzione e comunica al Presidente il nome dei designati indicando anche il numero dei voti attribuiti a ciascuno.
3. Ogni gruppo procede, con le modalità di cui ai commi 1 e 2, al cambiamento dei componenti da esso designati.

4. Ogni Consigliere può partecipare senza diritto di voto e gratuitamente alle sedute delle Commissioni di cui non è componente.
5. Il Consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può farsi sostituire ad ogni effetto per l'intero corso della seduta da un Consigliere del suo stesso gruppo, preavvisando il Presidente della Commissione.

Art. 29

(Presidenza e Vice Presidenza delle Commissioni consiliari)

1. I lavori di ogni Commissione consiliare sono coordinati da un Presidente, il quale è coadiuvato da un Vice Presidente.
2. Ciascuna Commissione, nella sua prima seduta, elegge nel proprio seno, con votazione separata e palese, il Presidente e il Vice Presidente. Ogni Consigliere vota indicando un solo nominativo.
3. Per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente si procede a votazione segreta quando lo richieda almeno un quinto dei componenti della Commissione consiliare.
4. In caso di parità di voti, risulta eletto il Consigliere più anziano di età.

Art. 30

(Presidenza e Vice Presidenza delle Commissioni con funzioni di garanzia e di controllo)

1. La presidenza delle Commissioni consiliari con funzioni di garanzia e di controllo è assegnata a Consiglieri designati dai gruppi di minoranza.
2. Per l'elezione dei Presidenti delle Commissioni consiliari con funzioni di garanzia e controllo si procede con le stesse modalità previste dal precedente art. 29.
3. In caso di parità di voti, risulta eletto il Consigliere più anziano di età.

Art. 31

(Poteri ed attribuzioni dei Presidenti delle Commissioni consiliari)

1. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, ne stabilisce l'ordine del giorno e coordina i lavori.
2. Il Presidente definisce il calendario dei lavori della Commissione, delle udienze conoscitive e delle consultazioni, d'intesa con i componenti della Commissione stessa.
3. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nelle attività di coordinamento e di impulso dei lavori della Commissione, sostituendolo in caso di assenza o impedimento.

4. Il Presidente della Commissione, su indicazione del Presidente, decide l'eventuale esame in via d'urgenza di particolari argomenti, rideterminando l'ordine dei lavori ed assicurando agli stessi precedenza di trattazione.

Art. 32

(Programmazione dei lavori delle Commissioni consiliari)

1. Le Commissioni devono evitare la coincidenza delle loro sedute con quelle del Consiglio.
2. Deve, altresì, essere evitato che in più di una Commissione possa svolgersi contemporaneamente l'esame degli stessi progetti di regolamento, atti e provvedimenti. E' consentito che sia prevista la riunione congiunta di non più di due Commissioni per argomenti di interesse comune; in questo caso il parere può essere espresso solo dalla Commissione a cui l'oggetto è stato assegnato.
3. Salvo casi eccezionali di urgenza, non è consentita la riunione contemporanea di più Commissioni.
4. La riunione in seduta congiunta è promossa e convocata dal Presidente della Commissione consiliare con competenza prevalente rispetto all'argomento o all'atto da esaminare.

Art. 33

(Convocazione delle Commissioni consiliari)

1. Le Commissioni consiliari sono convocate su iniziativa dei loro Presidenti o su richiesta del Presidente della Provincia o di un Capogruppo, oppure di almeno due componenti.
2. Le richieste di convocazione presentate ai sensi del precedente comma 1 contengono l'indicazione degli argomenti da discutere, l'orario della convocazione stessa e quello previsto per l'appello. Il tempo intercorrente tra l'orario di convocazione e quello di appello è utilizzato dai Consiglieri per il preventivo esame degli argomenti da trattare nella Commissione.
3. Il Presidente convoca la Commissione con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno e gli oggetti da trattare, da recapitarsi, anche mediante sistemi telematici o di posta elettronica, ai Consiglieri componenti almeno tre giorni prima della seduta. L'avviso di convocazione è depositato negli stessi termini presso le sedi dei gruppi consiliari.
4. In caso di urgenza, il termine di avviso di convocazione è ridotto a ventiquattro ore.

5. Entro i termini di cui ai precedenti commi 3 e 4, gli atti ed i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono messi a disposizione dei Consiglieri componenti della Commissione presso la segreteria del Consiglio.
6. Qualora, nell'ordine del giorno relativo ai lavori di una Commissione consiliare debba essere inserito un argomento che richieda necessariamente la presenza del Presidente della Provincia o del Consigliere delegato per materia, la data della seduta deve essere definita di comune accordo con gli interessati.
7. L'avviso di convocazione di ogni Commissione consiliare è comunicato anche al Presidente della Provincia, al Consigliere delegato per materia, al Segretario Generale, al Direttore del Servizio Organi Istituzionali e ai Dirigenti interessati.

Art. 34

(Trattazione degli argomenti e ordine del giorno stabilito dall'avviso di convocazione)

1. Le Commissioni consiliari trattano esclusivamente gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, fatto salvo quanto previsto nei successivi commi 2 e 3.
2. Le proposte non inserite nell'ordine del giorno possono essere poste in discussione solo ventiquattro ore dopo che ne sia stato dato avviso a tutti i componenti della Commissione.
3. Le Commissioni consiliari possono prendere in esame argomenti non iscritti all'ordine del giorno qualora ragioni d'urgenza ne richiedano la trattazione in tempi rapidi o qualora la formalizzazione degli atti consiliari sia vincolata a scadenze o termini obbligatori.

Art. 35

(Svolgimento delle sedute delle Commissioni consiliari)

1. Le sedute delle Commissioni consiliari sono aperte al pubblico.
2. I Presidenti delle Commissioni consiliari possono stabilire particolari modalità per l'accesso del pubblico, in relazione ai luoghi di svolgimento delle riunioni.
3. Alle sedute delle Commissioni consiliari è ammessa la presenza di rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente della Commissione, d'intesa con il Presidente, può autorizzare riprese, anche fotografiche e trasmissioni radiotelevisive delle sedute.
4. I Presidenti delle Commissioni decidono quali dei lavori, nell'interesse dell'Amministrazione provinciale, debbano rimanere segreti. Le commissioni in seduta segreta sono riservate ai soli componenti. In caso di impedimento il Consigliere può

farsi sostituire secondo le modalità previste dall'articolo 29, comma 5, senza aggravio di oneri per l'Amministrazione.

5. Le sedute delle commissioni si tengono nella sede della Provincia. in relazione a particolari argomenti da esaminare, qualora si renda necessario prendere direttamente visione di luoghi o strutture al fine di svolgere più compiutamente le funzioni attribuite dal presente regolamento, le riunioni delle Commissioni possono tenersi anche fuori della sede della Provincia. In tal caso, ai partecipanti è assicurata da parte dell'Amministrazione il servizio di spostamento dalla sede della Provincia al luogo della riunione, o il rimborso delle spese di viaggio sostenute per il raggiungimento del luogo, se diverso da quello di residenza.

Art. 36

(Partecipazione del Presidente ai lavori delle Commissioni consiliari)

1. Il Presidente della Provincia, o un suo delegato, può partecipare alle sedute delle Commissioni consiliari.
2. Con la medesima procedura di cui all'art. 34 del presente regolamento, il Consigliere delegato per materia può chiedere la convocazione delle Commissioni per avvalersi del loro contributo consultivo, ai fini della preparazione di atti di propria competenza.

Art. 37

(Validità delle sedute e delle votazioni delle Commissioni consiliari)

1. Le sedute delle Commissioni consiliari sono valide quando siano presenti Consiglieri componenti il cui voto rappresenti almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati al Consiglio provinciale.
2. Le Commissioni consiliari prendono in esame gli argomenti iscritti all'ordine del giorno formulando indicazioni o esprimendo orientamenti emergenti dal dibattito.
3. Le Commissioni possono assumere decisioni, mediante votazione formale, con la maggioranza relativa dei voti rappresentati dai commissari votanti. Si intende respinta la proposta che ottiene un numero uguale di voti favorevoli e di voti contrari.
4. Le votazioni in Commissione, di norma, sono palesi.
5. La verifica del numero legale in relazione alla validità delle sedute delle Commissioni consiliari può essere richiesta da ogni Consigliere componente.
6. Il Presidente, decorsa mezz'ora dall'ora prevista per l'appello indicata nell'avviso di convocazione senza che sia raggiunto il numero legale, dichiara deserta la seduta. Se viene meno il numero legale nel corso della seduta, il Presidente la sospende per non più di venti minuti, trascorsi i quali la dichiara sciolta.

Art. 38

(Proposte di deliberazioni di iniziativa delle Commissioni consiliari)

1. Le Commissioni consiliari possono promuovere atti deliberativi su argomenti inerenti le materie di propria competenza.
2. Tali proposte possono essere votate nelle Commissioni quando siano presenti Consiglieri componenti il cui voto rappresenti almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati al Consiglio provinciale.
3. Le proposte di deliberazioni di cui al comma precedente sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio provinciale.

Art. 39

(Verbalizzazione dei lavori delle Commissioni consiliari)

1. Dei lavori delle Commissioni è redatto, in forma di resoconto sommario, un verbale della seduta.
2. Il verbale illustra in modo sintetico lo svolgimento dei lavori della Commissione consiliare.
3. I Consiglieri componenti hanno facoltà di fare verbalizzare integralmente loro eventuali dichiarazioni.
4. I verbali sono messi a disposizione dei Consiglieri componenti, i quali hanno facoltà di chiedere rettifiche e di fornire precisazioni in merito.
5. Ogni verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione consiliare e dal Segretario redigente.
6. I verbali di seduta sono raccolti in apposito registro e sono liberamente consultabili da chiunque ne faccia richiesta, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.
7. Quando la seduta della Commissione consiliare si sia tenuta in forma segreta, tale circostanza deve risultare nel verbale ed in tal caso il resoconto sommario dà atto soltanto dell'oggetto trattato e del risultato della votazione, senza indicare il voto espresso dai singoli consiglieri.

Art. 40

(Strumenti di informazione sull'attività delle Commissioni consiliari)

1. Le Commissioni consiliari possono informare sulla propria attività anche avvalendosi delle strutture e degli strumenti di comunicazione e di informazione della Amministrazione provinciale.

Art. 41
(Attività consultiva delle Commissioni consiliari)

1. Le Commissioni consiliari esercitano, con riferimento ai propri ambiti di competenza, attività consultiva sulle proposte di atti amministrativi e regolamentari che il Consiglio è chiamato ad adottare.
2. L'attività consultiva delle Commissioni consiliari è formalizzata mediante la resa di pareri, la produzione di elaborazioni specifiche, l'adozione di risoluzioni interpretative.
3. All'esame delle Commissioni consiliari sono assegnati gli atti amministrativi e le proposte di regolamento in riferimento al criterio di competenza per materia.
4. Quando l'esame in Commissione delle proposte di provvedimenti di competenza del Consiglio si concluda con l'espressione di un parere, questo può contenere anche l'indicazione di emendamenti e modifiche alle proposte esaminate.
5. Qualora una stessa proposta di atto amministrativo o regolamentare riguardi materie di interesse di più Commissioni consiliari, esso è assegnato in sede referente alla Commissione con competenza prevalente, la quale formula il parere una volta sentite le altre.
6. Una stessa proposta di atto amministrativo o regolamentare non può essere assegnata in sede referente a più Commissioni consiliari.
7. La Commissione consiliare deputata all'esame in sede referente, ha facoltà di chiedere il parere di altre Commissioni su temi e questioni riguardanti la loro competenza, rilevanti per l'esame dell'atto amministrativo o regolamentare.
8. I pareri di cui ai precedenti commi 4, 5, 6 e 7 sono espressi dalla Commissione consiliare entro il termine massimo di quindici giorni dall'assegnazione degli atti, salvo i casi urgenti nei quali il Presidente può stabilire un termine più breve.
9. Decorso il termine di cui al precedente comma 8, le proposte di atti amministrativi e normativi per le quali era stato richiesto parere alle Commissioni consiliari sono comunque iscritte ai lavori del Consiglio, con specifica motivazione in ordine ai motivi della mancata espressione del parere stesso entro i termini previsti.
10. Il parere espresso dalla Commissione consiliare operante in sede referente è allegato alle proposte di atti amministrativi e regolamentari sottoposte al Consiglio per l'esame definitivo.
11. Il Presidente risolve i conflitti di competenza insorgenti tra le Commissioni in ordine all'esame di pareri su atti amministrativi e regolamentari.
12. Le Commissioni consiliari svolgono la loro attività consultiva anche in ordine ad argomenti che non costituiscono oggetto di precise proposte di atti amministrativi o

regolamentari. L'esame di tali argomenti può concludersi con la votazione di documenti, ordini del giorno o mozioni indirizzate al Consiglio.

Art. 42

(Poteri delle Commissioni consiliari in relazione allo svolgimento della loro attività)

1. In relazione alle loro attività, le Commissioni consiliari possono richiedere al Presidente della Provincia e ai singoli Consiglieri delegati per materia documenti e atti che hanno concorso alla formazione degli atti amministrativi e regolamentari d'interesse per le stesse Commissioni.
2. Le Commissioni possono inoltre, previa comunicazione al Presidente della Provincia:
 - a. richiedere agli amministratori di enti, istituzioni ed aziende dipendenti, sovvenzionate o soggette alla vigilanza o al controllo della Provincia, documenti, atti e provvedimenti relativi a decisioni e scelte gestionali ed amministrative degli stessi enti e aziende;
 - b. richiedere l'intervento alle proprie sedute degli amministratori e dei dirigenti degli enti di cui alla lettera a);
 - c. richiedere l'intervento alle proprie sedute dei rappresentanti della Provincia in enti, società, associazioni o consorzi.

Art. 43

(Consultazioni e udienze conoscitive)

1. Le Commissioni consiliari, su temi di loro competenza e di particolare rilevanza, possono consultare cittadini, rappresentanti di associazioni e di categorie professionali, esperti.
2. I modi ed i tempi della consultazione sono decisi dalla Commissione consiliare, in relazione alle proprie esigenze conoscitive ed organizzative.
3. L'invito per la consultazione, unitamente al testo della proposta cui essa si riferisce, deve essere spedito con anticipo sufficiente a consentire agli invitati di esaminare l'argomento.
4. Per gli atti amministrativi e regolamentari reputati rilevanti, le Commissioni consiliari possono organizzare pubbliche udienze conoscitive.
5. L'udienza conoscitiva si apre con una breve illustrazione dell'argomento in esame fatta dal Presidente della Commissione consiliare o da altro Consigliere da esso designato. Se l'udienza conoscitiva riguarda progetti o proposte specifiche, i proponenti possono illustrare sinteticamente le loro proposte.

6. Il Presidente della Provincia e/o il Consigliere delegato per materia ha facoltà di esporre, in apertura dell'udienza e dopo le presentazioni di cui al precedente comma 5, proprie considerazioni.
7. L'esame degli argomenti è svolto nelle udienze conoscitive con gli interventi degli invitati e con domande rivolte agli stessi, in forma concisa, dai membri della commissione.
8. Il Presidente della Commissione consiliare stabilisce i tempi di intervento degli invitati alle udienze conoscitive, in relazione alla complessità ed all'articolazione dei temi da trattare. Gli invitati hanno facoltà di consegnare alla commissione relazioni scritte, a supporto dei loro interventi.

Art. 44
(Collaborazioni)

1. Le Commissioni consiliari, in relazione allo svolgimento delle proprie attività, hanno facoltà di avvalersi, a fini di consulenza amministrativa e tecnica, dei servizi della Provincia.
2. Le Commissioni consiliari possono, inoltre, in relazione a singoli progetti di atti normativi, nonché con riguardo a proposte di atti amministrativi di rilevante importanza o giudicati comunque di particolare complessità, avvalersi del contributo di esperti interni all'Amministrazione provinciale.

Art. 45
(Commissioni d'indagine e di studio)

1. Il Consiglio può istituire commissioni di indagine e di studio su materie di particolare interesse per la Provincia e per il contesto socio-economico di riferimento.
2. Nella deliberazione istitutiva, il Consiglio determina lo specifico oggetto dell'indagine o dello studio, definisce il numero dei componenti e il termine entro il quale devono essere conclusi i lavori.

Art. 46
(Disposizioni per le Commissioni di indagine e di studio)

1. Il termine dei lavori delle Commissioni di indagine e di studio di cui al precedente articolo 45 può essere prorogato con deliberazione consiliare, su proposta della Commissione stessa, sussistendo rilevanti presupposti per la prosecuzione dell'attività specifica.

2. Per la designazione dei componenti e per la determinazione dei voti spettanti a ciascun Consigliere si applicano le disposizioni dell'articolo 29 del presente regolamento.
3. Spettano in ogni caso alle Commissioni di indagine e di studio i poteri di cui all'art. 42 del presente regolamento.
4. Alle Commissioni di indagine e di studio devono essere forniti tutti gli atti ed i documenti necessari alle stesse per lo svolgimento della propria attività.
5. Alle Commissioni di indagine e di studio non è opponibile il segreto d'ufficio, salvo i casi previsti per legge.
6. La Presidenza delle Commissioni di indagine e di studio spetta ad un Consigliere indicato dai gruppi di minoranza. La nomina del Presidente avviene con le stesse modalità previste per i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti.
7. Nella loro prima riunione le Commissioni di indagine e di studio nominano i rispettivi Presidenti e Vice Presidenti con le stesse modalità stabilite per i Presidenti e i Vice Presidenti delle Commissioni consiliari.
8. I lavori delle Commissioni di indagine e di studio si concludono con la presentazione al Consiglio di una relazione. I componenti della Commissione che non condividono la relazione da essa approvata, possono presentare proprie relazioni di minoranza.

Titolo IV
(Funzionamento del Consiglio)

Capo I
(Attività dell'Assemblea e convocazione)

Art. 47
(Attività e riunioni del Consiglio)

1. L'attività del Consiglio provinciale coincide con la durata del mandato amministrativo stabilito per legge. Nell'ambito dell'attività istituzionale il Consiglio può definire la programmazione di sessioni di lavoro dedicate a particolari tematiche.

Art. 48
(Iniziativa delle proposte di deliberazione)

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione da sottoporsi al Consiglio provinciale spetta ai Consiglieri.

2. Le proposte di deliberazione possono essere ritirate in ogni tempo dai soggetti proponenti.
3. Possono essere sottoposte al Consiglio oltre agli ordini del giorno, le mozioni e le proposte formulate dalle Commissioni, ovvero soltanto:
 - a. le proposte di deliberazione sulle quali la Commissione consiliare competente abbia espresso parere a norma dell'articolo 42 del presente regolamento;
 - b. le proposte di deliberazione per le quali sia decorso il termine di cui al comma 8 dell'articolo 41 del presente regolamento senza che la Commissione abbia espresso parere, sempre che il proponente non acconsenta al rinvio ad un termine indicato dal Presidente della Commissione competente;
 - c. le proposte per le quali ai sensi dell'articolo 21 comma 2, e dell'articolo 25, comma 2, non sia richiesto il parere della Commissione Consiliare.

Art. 49

(Iniziativa per la convocazione del Consiglio)

1. Il Consiglio provinciale è convocato:
 - a. d'iniziativa del Presidente della Provincia;
 - b. su richiesta di un quinto dei Consiglieri.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b. , il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore ai venti giorni inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 50

(Convocazione del Consiglio)

1. La convocazione del Consiglio provinciale è disposta dal Presidente che ne stabilisce l'ordine del giorno, sentito il Segretario Generale per gli aspetti formali, procedurali e di legittimità.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, la convocazione è disposta dal Consigliere anziano.

Art. 51
(Procedura per la convocazione)

1. Il Consiglio provinciale è normalmente convocato in seduta ordinaria. E' convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
2. Il Consiglio provinciale è convocato con avviso scritto contenente l'elenco degli argomenti da trattare. Le convocazioni del Consiglio possono avvenire:
 - a. con notifica a domicilio;
 - b. a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno;
 - c. a mezzo telegramma;
 - d. tramite telefax o tramite posta elettronica certificata;
 - e. mediante consegna a mano dei Consiglieri o a soggetti indicati dagli stessi, che firmano per ricevuta.
3. Nei casi d'urgenza, l'avviso di convocazione con il relativo ordine del giorno, deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima della seduta. In questo caso, qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, l'esame degli argomenti oggetto della richiesta è differito alla seduta successiva, a condizione che il rinvio non determini scadenza di termini perentori previsti da norme di legge.
4. Le disposizioni di cui al comma 2 e 3, si applicano anche nel caso di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

Art. 52
(Avviso di convocazione)

1. Gli avvisi di convocazione devono contenere:
 - a. l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza;
 - b. l'elenco degli argomenti da trattare con l'indicazione espressa di quelli da trattare in seduta segreta.
2. Gli avvisi di convocazione devono essere trasmessi ai singoli Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. La consegna deve risultare da dichiarazione di ricevuta.

3. Della convocazione è data tempestiva notizia alla stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa, con contestuale affissione all'albo pretorio della Provincia e comunicazione alla Prefettura, alla Questura e al Comando provinciale dei Carabinieri.

Art. 53
(Ordine del giorno)

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio costituisce l'ordine del giorno.
2. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno iscrivendovi le proposte da trattare.

Capo II
(Procedure per il funzionamento dell'assemblea)

Art. 54
(Deposito degli atti)

1. Tutti gli atti ed i documenti relativi all'ordine del giorno del Consiglio, e in particolare i testi delle proposte di deliberazione, corredate degli allegati e dei documenti in esse richiamati, del parere delle competenti commissioni consiliari, nonché dei pareri tecnici prescritti dalla legge, sono messi a disposizione dei Consiglieri mediante deposito presso la Segreteria del Consiglio almeno tre giorni prima di quello dell'adunanza. In caso di convocazione d'urgenza il termine è ridotto a 24 ore.
2. Quando sia possibile, gli atti vengono resi disponibili anche in forma digitale su supporto informatico e trasmessi telematicamente ai Consiglieri.

Art. 55
(Numero legale)

1. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati, computando a tal fine il Presidente della Provincia.
2. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o lo statuto richiedano una maggioranza qualificata.

Art. 56
(Ordine dei lavori)

1. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

2. Decorsa un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione senza che si sia accertata la presenza dei Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta l'adunanza.
3. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale, ai sensi del precedente comma 2, o quando il numero legale venga meno durante lo svolgimento dei lavori, deve essere redatto apposito verbale.
4. In caso di seduta dichiarata deserta è facoltà del Presidente riconvocare il Consiglio sul medesimo ordine del giorno con avviso da notificare ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata nell'avviso medesimo.

Capo III (Partecipazione di altri soggetti al Consiglio)

Art. 57 (Partecipazione alle sedute di altri soggetti non appartenenti al Consiglio)

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso durante la seduta nella parte dell'aula riservata ai Consiglieri ad eccezione del Segretario Generale e del personale addetto al supporto del Consiglio.
2. Il Segretario Generale, o il Direttore Generale se nominato, dispone la presenza dei Dirigenti o Funzionari nel corso della seduta in relazione alle materie oggetto di trattazione.
3. Alle sedute del Consiglio è prevista, di norma, la presenza di agenti della Polizia provinciale.
4. Il Presidente può inoltre ammettere la presenza di qualsiasi altra persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.
5. Nessuna persona estranea al Consiglio può prendere la parola se non su specifico invito da parte del Presidente, salvo diversa determinazione del Consiglio.

Capo IV (Svolgimento delle sedute)

Art. 58 (Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio provinciale di norma sono pubbliche.

2. Sono segrete esclusivamente le sedute, o le parti di seduta, nelle quali si discuta di questioni concernenti persone, sedute cioè in cui si debbano esprimere giudizi sulle qualità anche morali, attitudini o comportamenti.
3. Sulle convocazione delle sedute segrete decide il Presidente sentita la Conferenza dei capigruppo.
4. Il Consigliere che intenda intervenire su questioni concernenti persone, può chiedere la trasformazione della seduta pubblica in seduta segreta, a garanzia della propria indipendenza di opinione e libertà di espressione.
5. Qualora il Consiglio decida o debba procedere in seduta segreta, tutti i soggetti estranei all'assemblea, fatta eccezione per il Segretario Generale, devono lasciare l'aula. In tal caso non ha luogo la registrazione fonica o la ripresa stenotipica dei lavori.
6. Possono essere convocate sedute aperte alla partecipazione di rappresentanti di enti, associazioni, aziende, organizzazioni, formazioni sociali interessate agli argomenti all'ordine del giorno. In tal caso i rappresentanti suddetti possono avere diritto di parola.
7. Le sedute possono essere oggetto di trasmissione televisiva o radiofonica, anche in diretta. In tal senso il Presidente ha facoltà di autorizzare riprese e trasmissioni radiotelevisive e fotografiche.

Art. 59

(Verifica del numero legale)

1. La seduta del Consiglio si apre dopo la verifica della sussistenza del numero legale, effettuata mediante appello nominale dei Consiglieri da parte del Segretario Generale o di chi ne fa le veci.
2. Verificata l'insussistenza del numero legale, il Presidente attende fino ad un massimo di sessanta minuti. Decorso inutilmente tale termine, dichiara deserta la seduta.
3. Il Presidente, durante la seduta, non è tenuto a verificare l'esistenza del numero legale, a meno che ciò non sia chiesto dal Segretario Generale o da un consigliere. E' fatta comunque salva la possibilità, per il Presidente, di chiedere la verifica del numero legale nel momento in cui sia palesemente rilevata l'assenza della maggior parte dei consiglieri dall'aula.

Art. 60

(Designazione ed attività degli scrutatori)

1. Verificata l'esistenza del prescritto numero legale, il Presidente del Consiglio dichiara legalmente valida la seduta e procede alla designazione di n. 2 Consiglieri, di cui uno di minoranza (se presente), con funzioni di scrutatore.

2. Gli scrutatori che per qualsiasi motivo si assentano nel corso della riunione, vengono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati designati.
3. La designazione degli scrutatori è obbligatoria nei casi in cui si proceda a votazione segreta.

Art. 61
(Segretario della seduta)

1. Le funzioni di Segretario delle adunanze del Consiglio sono svolte dal Segretario Generale della Provincia.
2. Egli stende il processo verbale della seduta e rende verbalmente, se richiesto, il parere su eventuali emendamenti presentati, nonché sui quesiti posti dai Consiglieri, salvo che non si riservi l'approfondimento del caso, data la complessità della questione sottopostagli.
3. Esprime, se richiesto, il parere di legittimità delle proposte sottoposte all'esame del Consiglio provinciale.
4. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Segretario Generale.
5. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Segretario Generale, le funzioni di segretario della seduta vengono svolte dal Consigliere provinciale più giovane d'età.

Art. 62
(Argomenti non iscritti all'ordine del giorno e aventi carattere d'urgenza)

1. Il Consiglio nelle proprie adunanze non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'ordine del giorno.
2. Con il voto favorevole unanime dei Consiglieri presenti, il Presidente ha, tuttavia, facoltà di porre in discussione ed in votazione mozioni ed ordini del giorno non inclusi nell'elenco degli argomenti da trattare.

Art. 63
(Trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno)

1. Su proposta del Presidente o di un Consigliere, l'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno può essere modificato all'inizio ovvero nel corso della seduta previa votazione favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti e, in ogni caso, prima della formale apertura delle operazioni di voto.

Art. 64

(Disciplina degli interventi in sede di discussione su argomenti all'ordine del giorno)

1. I Consiglieri e gli altri aventi diritto che intendano parlare in merito ad un argomento posto all'ordine del giorno devono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle iscrizioni.
2. I Consiglieri parlano dal proprio banco, rivolgendo la parola all'intero Consiglio.
3. Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun Consigliere può parlare una sola volta e per non più di dieci minuti nella discussione generale, e per non più di cinque minuti complessivi per replica e dichiarazione di voto.
4. I termini di tempo previsti dal comma precedente sono raddoppiato per le discussioni relative ai bilanci, al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e sue varianti e a materie di particolare rilievo, nonché allo statuto e ai regolamenti.
5. Per la trattazione di particolari tematiche, il Presidente, in accordo con i Capigruppo, può, relativamente all'argomento, stabilire tempi più lunghi.

Art. 65

(Inosservanza dei tempi d'intervento)

1. Il Presidente formula avviso al Consigliere iscritto a parlare un minuto prima dello scadere dei tempi di intervento.
2. Allo scadere del tempo di intervento, il Consigliere deve concludere l'intervento medesimo.
3. Scaduto il termine, il Presidente dopo aver richiamato per due volte l'oratore, gli toglie la parola.

Art. 66

(Presentazione, discussione e votazione sulle parti di singole proposte, su emendamenti e modifiche)

1. Terminata la discussione generale, si procede, di regola, alla immediata votazione dell'atto.
2. Quando si tratti di proposta di regolamento e su richiesta di almeno 2 Consiglieri, si procede preliminarmente alla discussione sui singoli articoli ed all'esame delle eventuali proposte di emendamenti.
3. Le proposte di emendamenti devono essere presentate prima che abbia inizio la seduta e devono essere formalmente istruite e munite di parere necessitanti. Tutte le

proposte, formulate per iscritto, sono consegnate al Presidente che ne dispone la distribuzione ai Consiglieri.

4. Nella discussione che sarà unica per tutti gli emendamenti presentati, intervengono per primi i presentatori di proposte di emendamenti, nell'ordine in cui tali proposte vanno ad incidere sulla struttura dell'atto e, all'interno di tale ordine, nell'ordine di presentazione delle proposte stesse. Intervengono poi gli altri Consiglieri.
5. Ciascun Consigliere può svolgere un'unica e globale dichiarazione di voto sul complesso delle proposte di emendamenti riguardanti una stessa parte di proposta.
6. Nel caso si proceda all'esame di un regolamento, qualora su richiesta di almeno 2 Consiglieri, si debba effettuare la votazione separata degli articoli, il Consiglio voterà prima gli emendamenti proposti e successivamente voterà l'articolo emendato o meno, ed infine voterà il testo del regolamento nella sua globalità.
7. Nel caso in cui siano state presentate più proposte di emendamento saranno messi ai voti per primi gli emendamenti che più si allontanano dal testo originario e precisamente prima quelli soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi, ed infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad emendamenti sono votati prima di quello principale.

Art. 67

(Chiusura della discussione)

1. Il Presidente, prima della replica del relatore e verificato che i Consiglieri non intendano presentare ulteriori emendamenti e ordini del giorno, dà lettura di tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati.
2. Il proponente può rinunciare, in qualunque momento prima della votazione, alla sua proposta, ordine del giorno od emendamento.
3. Il Presidente, dopo gli interventi di tutti i Consiglieri che ne abbiano fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione e concede la parola al relatore per la replica finale.

Art. 68

(Dichiarazioni di voto e apertura delle votazioni)

1. Dichiarata chiusa la discussione e intervenuta la replica del relatore, la parola può essere concessa esclusivamente per le dichiarazioni di voto, o di astensione, ad un solo Consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore a cinque minuti.
2. Qualora siano stati presentati ordini del giorno ed emendamenti, le dichiarazioni di voto che si svolgono anche sui singoli emendamenti e ordini del giorno non possono avere durata superiore a cinque minuti.

3. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato dal Consigliere intervenuto a nome del gruppo stesso, hanno diritto anch'essi di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro i limiti di tempo previsti nei commi precedenti.
4. Prima di procedere alla votazione, il Presidente dispone che siano chiamati in aula tutti i Consiglieri di cui è attestata la presenza e, quindi, dichiara aperte le operazioni di voto.
5. Il procedimento di votazione non può essere interrotto e il Presidente, nel corso dello stesso, non concede la parola sino alla proclamazione degli esiti. E' comunque fatta salva la possibilità, per i Consiglieri, di intervenire nel corso della votazione per richiami alle norme del presente regolamento relative al procedimento di voto o per segnalare gravi irregolarità nello svolgimento dello stesso.

Art. 69
(Votazione finale)

1. terminate le votazioni di cui all'articolo 66 , commi 6 e 7, il Consiglio procede alla votazione dell'atto nel suo complesso.
2. Le votazioni di norma sono palesi. Il Presidente, ove la legge, lo statuto o il presente regolamento non stabiliscano diversamente, sceglie con quali modalità effettuare la votazione.
3. Sono segrete le votazioni riguardanti la valutazione di persone.
4. I Consiglieri che dichiarano di astenersi, non sono considerati tra i votanti. I Consiglieri che, pur restando in aula, dichiarano di non partecipare alla votazione concorrono al computo del numero legale.
5. Si intende respinta la proposta che ottiene un numero uguale di voti favorevoli e di voti contrari. Tale proposta non può essere ripresentata nel corso della seduta nella quale è stata respinta.
6. Nel caso in cui si proceda con voto limitato, sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero delle persone da eleggere.
7. Qualora debba essere rappresentata la minoranza, e non risulti eletto il numero dei designati della minoranza previsto dalla legge o dallo statuto o da altra disposizione, sono proclamati eletti, in sostituzione degli ultimi eletti della maggioranza, i designati dalla minoranza che hanno riportato il maggior numero di voti.
8. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

9. Chiusa la votazione il Presidente, assistito da due Consiglieri scrutatori, ne accerta e ne proclama il risultato.
10. In caso di irregolarità della votazione, il Presidente, valutate le circostanze, può annullarla e disporre l'immediata ripetizione.

Art. 70

(Forma delle votazioni e controprova della votazione)

1. L'espressione del voto è, di norma, palese e si effettua mediante alzata di mano. o mediante dispositivo elettronico.
2. Il tempo di votazione con dispositivo elettronico è stabilito dal Presidente. In caso di voti non espressi chiaramente, si procede a controprova del procedimento di votazione con alzata di mano.
3. Il Presidente del Consiglio e gli scrutatori accertano il risultato della prova e della controprova. Se la votazione è ancora dubbia si procede:
 - a. per appello nominale, in caso di votazione palese;
 - b. per appello nominale con schede in un'unica urna posta presso la Presidenza, in caso di votazione per scrutinio segreto.

Art. 71

(Votazione palese per appello nominale)

1. La votazione palese per appello nominale è concessa tutte le volte che ne facciano richiesta almeno due Consiglieri. Tale richiesta deve essere formulata dopo la chiusura della discussione e comunque prima che abbiano avuto inizio le operazioni di voto.
2. Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente illustra il significato del sì e del no.
3. Il Segretario Generale procede all'appello nominale dei Consiglieri presenti e votanti e comunica l'esito della votazione al Presidente, che ne proclama il risultato.

Art. 72

(Votazione segreta per schede)

1. Si procede con votazione a scrutinio segreto nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.

2. Nello scrutinio segreto per mezzo di schede, il Presidente dispone l'appello nominale, in ordine alfabetico, di ciascun Consigliere, il quale deposita la propria scheda in un'unica urna posta presso la Presidenza.
3. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Segretario Generale, affinché ne venga dato atto nel verbale.

Art. 73
(Esito delle votazioni)

1. Le deliberazioni del Consiglio provinciale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui la legge o lo statuto richiedano una maggioranza qualificata.
2. terminate le votazioni il Presidente ne proclama l'esito.
3. Se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

Art. 74
(Votazione dell'immediata eseguibilità delle deliberazioni)

1. Nel caso di urgenza, il Consiglio provinciale può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione con il voto espresso, in separata votazione, dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 75
(Processi verbali)

1. Il Consiglio produce i propri atti in formato digitale ed utilizza le tecnologie informatiche con l'obiettivo di efficienza e di progressivo abbandono dell'uso della carta.
2. Il Segretario Generale cura la redazione del processo verbale delle singole deliberazioni e degli altri argomenti che vengono discussi e votati dal Consiglio. Il Segretario Generale ha facoltà di farsi coadiuvare da un dipendente della Provincia di sua fiducia e può disporre che assista alla seduta altro personale per prestare attività ausiliaria.
3. Ciscun verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale, contiene la data e l'ora della riunione, l'indicazione del Presidente e dei Consiglieri presenti e del Segretario Generale, il testo dell'argomento trattato, le modalità e l'esito della votazione con l'indicazione dei Consiglieri contrari, degli astenuti e di coloro che, pur presenti in aula, non hanno partecipato alla votazione. Relativamente alla discussione,

vengono indicati i nominativi degli intervenuti, gli interventi e le dichiarazioni di voto che ciascun Consigliere eventualmente chiede di inserire nel verbale.

4. L'insieme dei verbali di cui al precedente comma 2, costituisce il verbale di seduta.
5. Ai fini della corretta verbalizzazione, ogni intervento della seduta deve essere effettuato mediante microfono attivato dal servizio fonico del Consiglio. Deve essere garantita una registrazione audio di alta qualità o il resoconto stenotipato; in quest'ultimo caso, il Segretario Generale si asterrà dal verbalizzare il dibattito e sarà allegato alla deliberazione il resoconto stenotipato consegnato dall'incaricato del servizio.

Capo V

(Questioni incidenti sullo svolgimento dell'attività del Consiglio)

Art. 76

(Questioni pregiudiziali, sospensive e procedurali)

1. Qualsiasi Consigliere può sollevare questioni pregiudiziali, sospensive e procedurali, in relazione ad argomenti trattati nella seduta.
2. La questione pregiudiziale è quella con cui si chiede che un dato argomento non sia discusso e può essere proposta per una sola volta all'inizio o nel corso della discussione.
3. La questione sospensiva è quella con cui si chiede che la discussione venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze. E' questione sospensiva anche la proposta di rinviare l'argomento, per approfondimenti, alla Commissione consiliare competente e può essere proposta, per una sola volta all'inizio o nel corso della discussione.
4. E' questione procedurale quella che riguarda i richiami al regolamento, o per l'ordine dei lavori e delle votazioni o altre procedure. La questione procedurale può essere proposta prima che inizi la discussione generale. Compete al Presidente porre in votazione la questione procedurale.
5. Nella discussione in relazione alle questioni sospensive, pregiudiziali e procedurali possono prendere la parola, oltre al Consigliere proponente, solo un Consigliere a favore ed uno contro.
6. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, ha luogo un'unica discussione, nella quale può prendere la parola, oltre ai proponenti, un unico Consigliere per gruppo.
7. Gli interventi sulle questioni pregiudiziali, sospensive e procedurali non possono superare i cinque minuti.

8. Il Consiglio decide sulle questioni pregiudiziali, sospensive e procedurali con la maggioranza assoluta dei votanti.
9. La discussione non può proseguire se non dopo che il Consiglio si sia pronunciato sulle questioni pregiudiziali, sospensive o procedurali insorte.

Art. 77
(Mozione d'ordine)

1. La mozione d'ordine consiste in un richiamo verbale volto ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare una deliberazione, siano osservati la legge, lo statuto e il presente regolamento.
2. Ogni Consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine.
3. Il Presidente, esprimendosi immediatamente sulla ammissibilità del richiamo, concede la parola al richiedente per l'illustrazione, che deve essere contenuta nel tempo massimo di tre minuti.
4. Ove il richiamo comporti, a giudizio del presidente, la necessità di una risoluzione collegiale, il Consiglio decide con la maggioranza assoluta dei votanti, dopo che sia intervenuto per non più di tre minuti un Consigliere contrario alla proposta.
5. L'uso ostruzionistico di tale strumento viene sanzionato dal Presidente con l'inibizione del diritto di parola.

Art. 78
(Fatto personale)

1. Costituisce fatto personale l'essere sindacato nella propria condotta, l'essere coinvolto impropriamente in fatti non veri o il sentirsi attribuire opinioni non corrispondenti a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisare quali comportamenti o frasi hanno determinato le situazioni di cui al precedente comma 1. Il Presidente, se ritiene che il fatto sussista, concede la parola al richiedente.
3. Il Consigliere che con le proprie affermazioni ha dato origine al fatto personale, ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole pronunciate.
4. Gli interventi relativi al fatto personale non possono superare i cinque minuti.

Capo VI
(Ordine dell'aula)

Art. 79
(Poteri del Presidente per garantire il regolare svolgimento delle sedute)

1. Il Presidente è investito di poteri discrezionali per mantenere l'ordine e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni, e garantire l'osservanza delle leggi, dello statuto e del presente regolamento.
2. Compete al Presidente autorizzare e regolare l'accesso all'aula per l'effettuazione di riprese televisive o di trasmissioni o registrazioni totali o parziali, delle sedute.
3. Il Presidente, qualora sorgano motivi che non permettano il regolare svolgimento della seduta, ha facoltà di sospendere o di sciogliere l'adunanza. Di tali circostanze è fatta menzione nel relativo processo verbale.
4. Il Presidente informa il pubblico che assiste alle sedute del Consiglio di osservare il silenzio ed astenersi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.
5. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dalla sala consiliare chiunque sia causa di disordine o di disturbo. Gli agenti di Polizia provinciale, in esecuzione delle disposizioni del Presidente, fanno uscire immediatamente la persona o le persone che turbano l'ordine. Qualora non si individuino la persona o le persone stesse, il Presidente dispone che sia sgomberata dal pubblico tutta la sala.
6. In caso di oltraggio arrecato al Consiglio o ad un suo componente, il Presidente ordina che il responsabile sia identificato ed espulso dalla sala consiliare e che il fatto sia segnalato all'autorità giudiziaria competente. Di tale ordine si fa menzione nel processo verbale della seduta.

Art. 80
(Comportamento dei Consiglieri)

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri che intervengono nel dibattito devono comunque mantenere i loro atteggiamenti e comportamenti, nonché esprimere le loro opinioni, entro limiti di correttezza comunemente riconosciuti, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
2. Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti, oppure turba con il suo contegno il regolare svolgimento della discussione o l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama all'ordine.

3. Il Consigliere richiamato, che intenda dare spiegazioni o giustificazioni del proprio comportamento, può avere la parola alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente.
4. In caso di affermazioni o comportamenti particolarmente gravi con riferimento a quanto previsto dal precedente comma 2, o dopo un secondo richiamo all'ordine nel corso della seduta, il Presidente può disporre l'allontanamento temporaneo del Consigliere. E' in ogni caso fatto salvo il diritto del Consigliere di prendere parte alla votazione finale.
5. Quando un Consigliere abbia provocato tumulti o disordini nell'aula, o abbia trascorso in oltraggi o a vie di fatto nei confronti degli altri Consiglieri o di persone che legittimamente partecipano alla seduta, il Presidente sospende la seduta e dispone l'allontanamento dall'aula del Consigliere per il tempo necessario a ripristinare l'ordine.

Art. 81

(Inottemperanza alle disposizioni di polizia d'aula)

1. Se il Consigliere invitato ad allontanarsi temporaneamente dall'aula non ottemperi alle disposizioni del Presidente o tenti di rientrare in aula prima del termine previsto, il Presidente stesso sospende la seduta e dà disposizioni perché i suoi ordini siano eseguiti.

Art. 82

(Disordini gravi in aula)

1. Qualora vi siano gravi disordini in aula e non sia possibile ristabilire l'ordine nella stessa, il Presidente dichiara sospesa la seduta sino a nuova determinazione.
2. Qualora i disordini proseguano o riprendano al momento della ripresa dei lavori, il Presidente sospende nuovamente la seduta oppure la rinvia.
3. In caso di rinvio, il Consiglio si intende convocato senz'altro avviso ai presenti e con lo stesso ordine del giorno, per il successivo giorno feriale e all'ora medesima della seduta sospesa, salvo diversa disposizione del Presidente.

Titolo V

(Attività di sindacato ispettivo e di informazione al Consiglio)

Capo I

(Svolgimento delle attività di sindacato ispettivo e di informazione al Consiglio)

Art. 83

(Sviluppo delle attività di sindacato ispettivo e di informazione)

1. Le attività di sindacato ispettivo sono finalizzate a garantire ai Consiglieri la possibilità di verificare il buon funzionamento dell'Amministrazione, nel rispetto dei principi di sviluppo dell'azione amministrativa.
2. Le attività di informazione sono finalizzate a consentire ai Consiglieri l'acquisizione di notizie e di valutazioni utili per lo svolgimento delle attività di sindacato ispettivo.
3. I Consiglieri possono utilizzare, ai fini di cui al precedente comma 1:
 - a. le interrogazioni;
 - b. le interpellanze.
4. Le relazioni informative tra Presidente della Provincia e Consiglieri sono sviluppate mediante comunicazioni, le quali possono trasformarsi in strumenti di sindacato ispettivo.

Art. 84

(Ordine dei lavori del Consiglio e attività di sindacato ispettivo e di informazione)

1. Le attività di sindacato ispettivo e di informazione al Consiglio sono svolte all'inizio di ogni seduta dell'assemblea nel rispetto del seguente ordine dei lavori:
 - a. comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri;
 - b. presentazione delle interrogazioni;
 - c. presentazione delle interpellanze.
2. Le interrogazioni e le interpellanze sono di norma iscritte all'ordine del giorno del Consiglio successivo.

Capo II

(Comunicazioni del Presidente della Provincia)

Art. 85

(Comunicazioni del Presidente)

1. In ogni seduta è riservato al Presidente della Provincia adeguato spazio in merito ad eventuali comunicazioni.

Capo III
(Istanze di sindacato ispettivo - Interrogazioni e interpellanze)

Art. 86
(Interrogazione)

1. L'interrogazione consiste nella domanda, rivolta al Presidente della Provincia o ai singoli Consiglieri delegati per materia, per ottenere informazioni o spiegazioni circa la sussistenza o la verità di fatti, o notizie su atti e/o provvedimenti dell'Amministrazione Provinciale e/o su un determinato oggetto relativo al comportamento degli uffici e dei servizi dell'Ente, ovvero per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
2. L'interrogazione è presentata per iscritto da uno o più Consiglieri.
3. Il Consigliere che ha presentato una interrogazione ha diritto di illustrarla per non più di tre minuti.
4. Le risposte alle interrogazioni vengono fornite dal Presidente o dai singoli Consiglieri delegati per materia nella seduta in cui è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio o in seduta successiva nello spazio riservato alle interrogazioni o in seduta appositamente riservata alla trattazione delle interrogazioni. La risposta non può superare i cinque minuti.
5. La replica dell'interrogante, resa dallo stesso per illustrare le ragioni per le quali sia o meno soddisfatto, non può superare i tre minuti.
6. Nel caso in cui l'interrogazione sia presentata da più Consiglieri, procederà alla illustrazione dell'argomento ed alla replica il primo dei firmatari o, in caso di sua assenza o rinuncia, un altro dei sottoscrittori.
7. Il Consigliere interrogante può richiedere risposta scritta che dovrà essere resa entro il termine massimo di trenta giorni. Se il termine decorre inutilmente, il Presidente, d'intesa con l'interrogante, dispone che l'interrogazione venga iscritta per la risposta orale all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio.

Art. 87
(Interpellanza)

1. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta al Presidente, circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta o dell'azione dell'Amministrazione su determinati problemi.
2. Le interpellanze sono formulate per iscritto, firmate dai proponenti e presentate al Presidente in tempo utile per la loro iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio.

3. Il Consigliere che ha presentato una interpellanza ha il diritto di illustrarla per non più di tre minuti.
4. La risposta alle interpellanze è fornita dal Presidente della Provincia o da un Consigliere delegato per materia e non può superare i cinque minuti.
5. La replica dell'interpellante non può superare i tre minuti.
6. Nel caso in cui l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di illustrarla compete ad uno solo degli interpellanti, così come il diritto di replica. Salvo diverso accordo tra gli interpellanti, si intende che tali diritti competano al primo firmatario.
7. Il Consigliere o i Consiglieri che si siano dichiarati insoddisfatti della risposta ottenuta, possono trasformare l'interpellanza in mozione.

Art. 88

(Disposizioni procedurali comuni per interrogazioni e interpellanze)

1. Le interrogazioni e le interpellanze sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime.
2. Le interrogazioni e le interpellanze che non abbiano ricevuto risposta sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio successivo.
3. Il Presidente o, per esso, un Consigliere delegato per materia, può dichiarare di non poter rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze, indicandone il motivo. In tal caso il Presidente, o il Consigliere delegato per materia, comunica il termine entro il quale provvederà a rispondere. Su tale dichiarazione l'interrogante o l'interpellante può intervenire per due minuti.
4. L'interrogante o l'interpellante può ritirare in qualsiasi momento l'interrogazione o l'interpellanza. Se l'interrogazione o l'interpellanza sono state sottoscritte da più Consiglieri, il ritiro deve essere formalizzato da tutti i presentatori.
5. Entro quindici giorni dalla presentazione delle interrogazioni, il Presidente e i singoli Consiglieri delegati per materia comunicano ai Consiglieri interessati a quali istanze di sindacato ispettivo non potrà essere fornita risposta, in quanto giudicate estranee alle proprie competenze. Il Presidente ne dà comunicazione all'assemblea nella prima seduta utile.
6. Qualora il numero delle interrogazioni e le interpellanze sia rilevante, il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può convocare sedute consiliari dell'assemblea dedicate esclusivamente o prioritariamente ad esse.

Titolo VI
(Determinazioni particolari del Consiglio a fini d'indirizzo e controllo)

Capo I
(Mozioni e ordini del giorno)

Art. 89
(Strumenti di indirizzo politico-amministrativo)

1. I Consiglieri possono promuovere particolari determinazioni, quali mozioni e ordini del giorno, finalizzate a sollecitare il Presidente della Provincia o il Consiglio ad adottare specifici provvedimenti, nonché formalizzate per definire indirizzi d'azione o orientamenti generali per gli Organi dell'Amministrazione.

Art. 90
(Mozione e procedura per la trattazione)

1. La mozione consiste in un documento scritto presentato allo scopo di dare un indirizzo politico-amministrativo all'attività del Presidente della Provincia e al Consiglio, al fine di provocare un giudizio sulla condotta degli stessi o allo scopo di esprimere la posizione del Consiglio Provinciale su un determinato argomento.
2. La mozione può essere presentata da uno o più Consiglieri e viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva alla sua presentazione.
3. Il Consigliere che ha presentato la mozione ha il diritto di illustrarla.
4. L'esame di ciascuna mozione comprende la discussione sulle sue linee generali e la discussione su possibili emendamenti e subemendamenti.
5. Le mozioni relative a fatti o ad argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di un' unica discussione. In tal caso ha diritto di parlare per primo uno dei proponenti di ciascuna mozione.
6. Qualora debbano essere trattate più mozioni, sono poste ai voti per prime quelle la cui votazione non precluda le altre.
7. Possono essere presentate mozioni ad inizio seduta, ma in tal caso la discussione e la votazione delle stesse nella seduta in corso sono subordinate alla votazione unanime favorevole dei Consiglieri presenti alla seduta.
8. Nei confronti delle mozioni possono essere presentati emendamenti e subemendamenti.
9. Per l'esame e la discussione di ciascuna mozione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del presente regolamento riferite alla trattazione delle deliberazioni.

Art. 91

(Ordine del giorno e procedura per la trattazione)

1. L'Ordine del Giorno è un documento scritto volto a indirizzare l'azione del Presidente della Provincia e dell'intero Consiglio, attraverso il quale il Consiglio stesso esprime la propria posizione o formula proposte o richieste su questioni di rilevante interesse pubblico, anche esulanti la competenza amministrativa del medesimo Consiglio che lo approva.
2. Le proposte di ordine del giorno sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio previo parere della Commissione consiliare consultiva permanente competente in materia.
3. Il Consigliere che ha presentato l'ordine del giorno ha il diritto di illustrarlo.
4. Possono essere presentate proposte di ordini del giorno ad inizio seduta, ma in tal caso la discussione e la votazione delle stesse nella seduta in corso sono subordinate all'approvazione unanime favorevole dei Consiglieri presenti.
5. Gli ordini del giorno relativi a fatti o argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di una unica discussione. In questo caso ha diritto di parlare per primo un proponente di ciascun ordine del giorno.
6. Qualora debbano essere trattati più ordini del giorno, sono posti ai voti per primi quelli la cui votazione non precluda gli altri.
7. Nei confronti degli ordini del giorno possono essere presentati emendamenti e subemendamenti.
8. Nel caso in cui venga chiesto il rinvio di un ordine del giorno, il Presidente prima di porre in votazione la richiesta, deve acquisire sulla stessa il consenso del proponente dell'ordine del giorno medesimo.
9. Per l'esame e la discussione degli ordini del giorno si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del presente regolamento riferite alla trattazione delle deliberazioni.

Art. 92

(Disposizioni comuni per interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno)

1. Il Presidente può disporre che interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno relativi ad argomenti identici o strettamente connessi siano raggruppati e svolti contemporaneamente.
2. Qualora su una o più mozioni, ordini del giorno, interpellanze e interrogazioni si proceda ad un'unica discussione, le interpellanze e le interrogazioni si intendono assorbite dal dibattito sulle mozioni o ordini del giorno.

Titolo VII
(Disposizioni finali)

Capo I
(Disposizioni finali)

Art. 93
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.

Art. 94
(Disposizione generale di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia ed al vigente statuto provinciale.

Art. 95
(Norma finale)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogata qualsiasi altra precedente disposizione con esso incompatibile.